



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 26.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 16.3.2010 il cliente contesta la legittimità delle trattenute applicate dalla banca resistente alle somme accreditate sul suo c/c in essere presso altro intermediario, a titolo di emolumenti stipendiali. Precisa in proposito che la banca – incaricata del servizio di cassa per conto del datore di lavoro – trattiene € 5,00 mensili per ogni stipendio accreditato” e obietta che tale addebito non è previsto da alcun Accordo Aziendale per la Medicina Generale intervenuto tra le OO.SS e la ASL Avellino né risulta essere previsto dall'attuale Accordo Regionale in vigore, deducendone che l'accredito degli emolumenti è un servizio del tutto gratuito. Fa presente inoltre di non intrattenere alcun rapporto con l'intermediario se non attraverso l'ASL e contesta il comportamento della banca che non applica alcuna trattenuta per l'accredito dello stipendio nei confronti dei medici suoi correntisti.

Tale *modus operandi* della banca – conclude il ricorrente – si traduce in una ingiustificata e illegittima diminuzione degli importi contrattualmente riconosciutigli.

In conclusione invita la banca:

- “a voler provvedere in futuro all'accredito di tutte le somme spettanti al sottoscritto nell'importo effettivamente liquidato dalla ASL;



- *alla restituzione entro 10 giorni [...] delle somme indebitamente percepite fino ad ora pari ad € 685,00 con interessi e svalutazione*”.

La banca riscontra il reclamo con nota del 12.4.2010 facendo presente che:

- è risultata aggiudicataria della gara bandita dalla ASL Avellino 2 per l'affidamento del servizio di cassa, la cui convenzione è stata stipulata il 21.4.2006 per la durata di 3 anni (con effetto dall'1.1.2006);
- a seguito della fusione della predetta ASL con altra (Avellino 1) – per la quale pure svolgeva il servizio di “tesoreria” – con deliberazione del 20.3.2009 la Giunta regionale della Campania la ha confermata quale *tesoriere* della struttura risultante dalla fusione (ASL Avellino) fino al 31.3.2010 in forza di verbale d'intesa dell'11.1.2010;
- sia nella convenzione del 21.4.2006 che nel verbale dell'11.1.2010 è scritto che “*le spese per il pagamento con modalità diverse dal pagamento per cassa sono a carico del creditore e, pertanto, il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale l'ammontare delle spese in argomento*”;
- l'addebito oggetto di contestazione costituisce “*l'importo delle spese per l'effettuazione [...] del bonifico [...] presso altro istituto di credito relativo agli emolumenti di sua spettanza*”;
- le spese “*sono conformi a quanto riportato nei fogli informativi messi a disposizione della clientela presso le [...] Filiali*”.

Respinge, di conseguenza, il reclamo del cliente.

In sede di ricorso oltre alle argomentazioni svolte nel reclamo (e in tale sede ribadite), il cliente contesta, nel ricorso, l'applicabilità dell'accordo di tesoreria che l'intermediario ha sottoscritto con la ASL Avellino. Ritiene, in particolare, che la disposizione del verbale d'intesa dell'11.1.2010 secondo cui “*le spese per il pagamento con modalità diverse*”.

Oltre alle argomentazioni svolte nel reclamo (e in tale sede ribadite), il cliente contesta, nel ricorso, l'applicabilità dell'accordo di tesoreria che l'intermediario ha sottoscritto con la ASL Avellino. Ritiene, in particolare, che la disposizione del verbale d'intesa dell'11.1.2010 secondo cui “*le spese per il pagamento con modalità diverse dal pagamento per cassa sono a carico del creditore*” non operi nel caso di specie, non ritenendosi “*creditore*” della ASL in quanto “*non vanta alcun credito dalla ASL Avellino*” bensì “*lavora presso la ASL Avellino in quanto convenzionato nella Continuità Assistenziale, nella Assistenza Primari e come Medico SIAS e tale sottrazione [addebito di € 5] non è prevista dal alcun Accordo Aziendale per la Medicina Generale [...] né risulta essere previsto dall'attuale Accordo regionale e/o Nazionale in vigore*”.

Ribadisce che sussiste disparità di trattamento rispetto ai medici correntisti della banca incaricata del servizio, ai quali non è applicata la menzionata trattenuta per “*le spese per il pagamento con modalità diverse dal pagamento per cassa*”.

Fa presente, infine, che in una (analoga) controversia definita nel 2008 dall'Ombudsman tra i medici di C.A. della ASL Napoli 1 ed altro intermediario tesoriere, veniva riconosciuto – da parte del citato intermediario – l'errore nell'indebita percezione delle somme e la conseguente restituzione degli importi indebitamente percepiti nei confronti di medici che non erano suoi correntisti (allega, in proposito, copia della lettera inviata dalla banca). In conseguenza di ciò reitera le domande già avanzate in sede di reclamo.

In sede di controdeduzioni l'intermediario ribadisce le medesime argomentazioni spese nella risposta del 14.4.2010 fornita al reclamo. Puntualizza, in particolare, che le trattenute in discorso “*corrispondono alle commissioni per singolo bonifico così come indicate nei fogli informativi*”. Respinge poi le obiezioni del ricorrente in merito alla (non) applicabilità della convenzione tra banca e ASL per difetto della (sua) qualità di “*creditore*” nei confronti



dell'ASL e a proposito dell'asserita disparità di trattamento rispetto ai medici correntisti della banca tesoriere. Osserva, in proposito che gli accrediti che riceve il ricorrente costituiscono "i compensi per lo svolgimento della propria attività di libero professionista e non i pagamenti degli emolumenti spettanti al personale dipendente della ASL interessata che [...] non vengono assoggettati a nessuna commissione". Allega, in proposito, copia degli ordinativi di pagamento liquidati in favore del ricorrente nel 2010 "da cui emerge che i pagamenti in parola sono assoggettati alla ritenuta d'acconto de 20%, circostanza che conferma che trattasi di liquidazioni in favore di un professionista per le prestazioni rese". Svolge, infine, alcune considerazioni in ordine all'arco temporale considerato dal ricorrente ai fini della richiesta di restituzione. Rileva, al riguardo, che la decorrenza della convenzione con la ASL (1.1.2006) è successiva all'inizio del periodo indicato dal ricorrente (1.1.2005) e formula eccezione di irricevibilità, per difetto di competenza *ratione temporis*, delle domande del ricorrente per la parte relativa al periodo antecedente il 1° gennaio 2007.

Chiede, in conclusione, che il ricorso venga dichiarato infondato e rigettato; in subordine che venga accolta l'eccezione di irricevibilità per difetto di competenza *ratione temporis* di cui sopra.

In sede di replica il ricorrente ha sostanzialmente rinnovato le contestazioni già formulate producendo ulteriore documentazione fiscale relativa ai propri rapporti di prestazione d'opera.

IL CASO.it
DIRITTO

Questo Collegio è chiamato a valutare la fondatezza della richiesta di restituzione delle somme trattenute dall'intermediario - che svolge il servizio di tesoreria della ASL, con la quale il ricorrente intrattiene rapporti di collaborazione a vario titolo - in qualità di spese per il pagamento degli emolumenti di sua pertinenza, essendo questo effettuato con modalità diverse dal pagamento per cassa. Sulla base, infatti, della convenzione intercorsa tra la ASL e l'intermediario, questi si ritiene autorizzato a trattenere, dall'importo nominale dell'emolumento di spettanza del ricorrente, le spese sostenute per effettuare il bonifico delle somme presso altro istituto di credito di cui il ricorrente è correntista.

Il ricorrente si duole della circostanza che si verifichi una disparità di trattamento rispetto ai medici correntisti della banca tesoriere, e a quelli dipendenti della Asl, che non sono assoggettati al pagamento delle somme suddette. Circostanza peraltro confermata dallo stesso intermediario nelle controdeduzioni.

L'intermediario a sostegno della propria posizione ha ribadito che le trattenute effettuate corrispondono alle singole commissioni per ogni bonifico e che il prelievo è giustificato dalla posizione di "creditore" del ricorrente nei confronti della Asl, dato che gli accrediti che questi percepisce costituiscono i compensi per lo svolgimento della propria attività di libero professionista e non pagamenti di emolumenti del personale dipendente della ASL, i quali non sono assoggettati, appunto, ad alcuna commissione (ciò che risulterebbe confermato dall'essere gli accrediti a favore del ricorrente sottoposti alla ritenuta d'acconto del 20%).

Questo Collegio ritiene che, sulla base della documentazione allegata, il ricorrente non sia comunque titolare di un rapporto di pubblico impiego nei confronti della Struttura Sanitaria e che pertanto non si presenti possibile l'interpretazione estensiva della convenzione ASL-tesoriere, nella parte in cui prevede condizioni di maggior favore per il personale, non essendo allegata alcuna circostanza che consenta di ricomprendere in tale dizione anche i cd rapporti di parasubordinazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, è vero quanto afferma il ricorrente, ossia che il contenuto della convenzione non può creare obblighi nei confronti di un terzo, a meno che tale obbligo non sia previsto nel contenuto del contratto intercorrente tra la struttura e il prestatore d'opera. Tuttavia, l'eventuale legittimato passivo delle richieste del ricorrente non può essere considerato il tesoriere, bensì la controparte contrattuale, ovvero la ASL, solo nei cui confronti il ricorrente avrebbe, allora, dovuto rivolgere le sue doglianze .

La banca, quindi, legittimamente ha operato la trattenuta delle somme per le spese di bonifico, così come previsto dalla più volte richiamata convenzione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

III **CASO**.it
Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI